



CAPITANERIA DI PORTO
PORTO TORRES

ORDINANZA N. 70 /2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA** la propria ordinanza n. 59/2013 in data 09/09/2013 relativa alla standardizzazione del flusso dei dati relativi al trasporto di merci e passeggeri per le finalità statistiche delle navi in arrivo e partenza dal porto di Porto Torres;
- VISTA** la propria ordinanza n. 81/2014 in data 18/12/2014 relativa all'avvio dell'erogazione dei servizi integrati nel sistema di gestione portuale PMIS2;
- VISTA** la propria ordinanza n. 22/2016 in data 13/05/2016 relativa alla disciplina dell'utilizzo della funzione PMIS2 "Consolidamento dati partenza";
- VISTI** i dispacci n. 0066240 in data 21/05/2018 e n. 96184 in data 19/07/2018 del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie relativi alla comunicazione del numero dei passeggeri imbarcati. Pratica di arrivo e partenza e coerenza dei dati in possesso dell'Autorità Marittima. Modifica del regolamento di utilizzo del sistema PMIS;
- VISTO** il dispaccio n. 96178 in data 19/07/2018 del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie relativo al sistema PMIS2 – Acquisizione dati non strutturati mediante allegati in formato PDF nel PMIS2. PMIS 003/2018;
- VISTO** l'esito dell'incontro svoltosi in data 19 luglio u.s. presso gli uffici di questa Capitaneria di Porto;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la coerenza del dato inserito al sistema PMIS2 con il numero dei passeggeri realmente imbarcati attraverso la funzione del "rivisto partire" e non più con la funzione "consolidamento dati";
- PRESO ATTO** che nel corso del suddetto incontro del 19 luglio u.s. è stato concordato da tutti i presenti che il periodo di sperimentazione per l'utilizzo della funzione del "rivisto partire" possa iniziare dal giorno 23/07/2018 al giorno 29/09/2018;

VISTO

che durante il suddetto periodo di sperimentazione non sono state rilevate da parte dei soggetti utilizzatori del PMIS problematiche circa l'applicazione della funzione del "rivisto partire";

CONSIDERATO

che la trasmissione dei formulari FAL debba essere eseguita esclusivamente in modalità strutturata senza il ricorso del formato PDF ad eccezione per quelle dichiarazioni non ancora "strutturate".

RENDE NOTO

Dalle ore **00.01** del giorno **30 settembre 2018**, l'eventuale variazione del numero dei passeggeri già comunicati al momento della richiesta delle spedizioni deve avvenire attraverso la funzione del "rivisto partire" prima della partenza della nave e non più con la funzione "consolidamento dati" del sistema PMIS2.

ORDINA**Articolo 1**

L'articolo 6 dell'Ordinanza n. 81/2014 del 18.12.2014 meglio citata in premessa, è sostituito nel seguente modo:

"Pratiche trattate dalla Sezione A/S con il Sistema PMIS2"

Le pratiche trattate dalla Sezione A/S con il Sistema PMIS2 sono le seguenti:

- nota di informazioni all'arrivo;
- dichiarazione integrativa di partenza;
- rivisto partire.

6.1. – Arrivo e partenza delle navi

Con decorrenza di cui al rende noto l'inoltro delle comunicazioni previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione (Nota Informazione di arrivo e Dichiarazione integrativa di partenza) deve essere effettuato dai Raccomandatari/Agenti Marittimi o dal Comandante della nave a questa Capitaneria di Porto utilizzando il sistema informatico PMIS 2, raggiungibile tramite l'indirizzo web www.pto.vts.guardiacostiera.gov.it, allegando la sotto-elencata documentazione:

- a). nota d'informazione all'arrivo della nave comprensiva del formulario FAL n. 1 – dichiarazione generale;
- b). elenco certificati;
- c). dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 135/77 (solo per navi straniere);
- d). copia tassa e sovra-tassa di ancoraggio;
- e). copia versamento dei tributi speciali di cui al D.L. 12/07/2011 n. 107;
- f). IMOFAL previsti dalla normativa (quando richiesti):
 - 1. formulario FAL n.2 - dichiarazione di carico;
 - 2. formulario FAL n. 3 - dichiarazione delle provviste di bordo;
 - 3. formulario FAL n. 4 - dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
 - 4. formulario FAL n. 5 – ruolo dell'equipaggio;
 - 5. formulario FAL n. 6.- elenco dei passeggeri;
 - 6. formulario FAL n. 7- dichiarazione merci pericolose a bordo;
 - 7. dichiarazione marittima di sanità (solo per navi provenienti da paesi extracomunitari);
- g). comunicazione relativamente i seguenti dati copia in allegato D (annesso n. 1).
 - 1). autonomia della nave in miglia;
 - 2). velocità della nave dichiarata.

La nota d'informazione all'arrivo deve essere anticipata dalla *pre-notifica* di arrivo nei termini previsti dalla Legge n. 221 datata 17 dicembre 2012.

Il ruolo equipaggio, per le navi battenti bandiera italiana, sarà vidimato a cura del Comando di bordo; qualora siano effettuati movimenti di marineria il ruolo equipaggio dovrà essere presentato all'Autorità Marittima per le registrazione.

L'Agente Marittimo o il Comandante della nave, prima della partenza, deve far pervenire all'Ufficio Armamento e Spedizioni di questa Capitaneria di Porto attraverso il sistema informatico PMIS 2, nei tempi previsti dalla normativa vigente, raggiungibile tramite l'indirizzo web www.pto.vts.guardiacostiera.gov.it la sotto-elencata documentazione:

- 1. Dichiarazione integrativa di partenza comprensiva del formulario FAL n.1 – dichiarazione generale;
- 2. Autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo/ricevuta conferimento;

3. L.135/77 (solo per navi straniere) relativa alla disponibilità dei fondi;
4. IMOFAL previsti dalla normativa (solo in caso di variazioni):
 - a). formulario FAL n.2 - dichiarazione di carico;
 - b). formulario FAL n. 5 – ruolo dell'equipaggio;
 - c). formulario FAL n. 6.- elenco dei passeggeri;
 - d). formulario FAL n. 7- dichiarazione merci pericolose a bordo.

I formulari di cui sopra devono riportare i dati effettivi di partenza al momento della richiesta delle spedizioni e devono essere trasmessi esclusivamente in **modalità strutturata** senza il ricorso al formato PDF ad eccezione per quelle dichiarazioni non ancora strutturate. Eventuali variazioni ai dati effettivi di partenza, devono essere reinserite dall'Agente Marittimo, mediante la presentazione di una nuova Dichiarazione di partenza appositamente nominata sul PMIS2 "**Rivisto Partire**", da inoltrare comunque **prima della partenza della nave**.

La presentazione del "Rivisto Partire", come sopra disciplinato, vale come nuova richiesta di spedizione e sostituisce la precedente. Le spedizioni si intendono rilasciate solo a seguito di approvazione della Dichiarazione di Partenza.

Nel normale orario di servizio l'esito delle istanze sarà "approvato – respinto – invalidato" dalla Sezione Armamento e Spedizione di questa Capitaneria di Porto.

Al di fuori del normale orario di servizio, nei giorni prefestivi e festivi dall'Ufficiale di Ispezione di giornata.

Qualora, dal rilascio delle spedizioni all'effettiva partenza della nave, intercorrano più di 24 ore, la dichiarazione integrativa di partenza decade ed il nuovo rilascio delle stesse potrà avvenire sola previa presentazione motivata del "Rivisto partire" allegando eventualmente i formulari FAL nel caso di variazioni. La predetta autorizzazione ha validità sino alla partenza effettiva della nave.

Articolo 2

I Comandanti delle navi in partenza dal porto di Porto Torres devono comunicare all'Autorità Marittima, prima del superamento dell'area "fuori vista" di cui all'allegato E (annesso n.2) dell'ordinanza n. 81/2014 del 18.12.2014 meglio citata in premessa i dati definitivi del trasportato compilando la "nota informativa del carico" di cui all'annesso n. 3 della presente ordinanza.

Articolo 3

I dati di cui alla suddetta "nota informativa del carico" devono essere trasmessi anche all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Articolo 4

A decorrere dal giorno 30 settembre p.v. è abrogata l'ordinanza n. 22/16 del 13.05.2016 di questa Capitaneria di Porto nonché qualsiasi altro provvedimento interdittivo in contrasto con la presente ordinanza.

Articolo 5

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, comunicazione agli organi di informazione nonché invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Porto Torres 29.09.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Emilio DEL SANTO

